

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE MARCHE

Oggetto: Criteri per la formazione di un elenco di aspiranti componenti delle commissioni giudicatrici, nelle procedure avviate da stazioni appaltanti regionali per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione di lavori nonché di appalto di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- 1) di approvare l'allegato schema di domanda per l'iscrizione all'elenco di cui subito sotto;
- 2) l'adozione dei seguenti criteri per la formazione e l'utilizzo facoltativo di un elenco regionale di aspiranti componenti delle commissioni giudicatrici, nelle procedure avviate da stazioni appaltanti regionali per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione di lavori, nonché di appalto di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

Art. 1 – Elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici in caso di offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).

1. Presso la regione Marche, Servizio Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM), è istituito un elenco, avente valenza esclusivamente regionale, degli aspiranti componenti delle commissioni giudicatrici per l'affidamento di contratti pubblici di appalto o concessione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per il caso in cui il criterio di aggiudicazione dei detti contratti sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi delle norme del D.Lgs. n. 50/2016, delle norme da questo richiamate e loro successive modificazioni.

2. Di detto elenco possono avvalersi le singole stazioni appaltanti regionali, nei limiti anche temporali di cui agli articoli 77 e 78 del decreto legislativo suddetto e in via del tutto facoltativa, al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e riservatezza nella composizione delle commissioni giudicatrici.

Art. 2 – Composizione della commissione

1. I componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati ad opera delle stazioni appaltanti, che assicurano autonomamente il rispetto dei principi di rotazione degli incarichi e la segretezza degli stessi fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel rispetto della vigente normativa e delle *best practices* indicate dall'autorità di vigilanza di settore.

2. In particolare in caso di esiguità del personale dipendente, sulla base della richiesta eventualmente inviata dalla stazione appaltante, che indica con chiarezza la data di avvenuta scadenza per la presentazione delle offerte, l'oggetto dell'affidamento e le professionalità richieste per la composizione



della commissione, la SUAM trasmette alla stazione appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e con obbligo per la stazione appaltante di mantenerli riservati, l'elenco o gli elenchi aggiornati contenenti i nomi dei dipendenti pubblici regionali iscritti, secondo le professionalità richieste.

3. La stazione appaltante provvede a scegliere, dagli elenchi inviati, la o le professionalità di cui necessita per l'utile costituzione della commissione giudicatrice, in relazione alle professionalità emergenti dai curricula trasmessi. Della motivazione della scelta si dà conto nell'apposito provvedimento di nomina della commissione.

4. Al prescelto la medesima stazione appaltante comunica l'intenzione di effettuare la nomina, l'oggetto dell'affidamento e la data di presumibile svolgimento della prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche.

5. Il pubblico dipendente dovrà essere eventualmente autorizzato per ogni singola procedura dal proprio datore di lavoro, nel rispetto delle regole interne vigenti in ciascun ente.

6. I rapporti tra stazione appaltante, datore di lavoro e aspirante componente la commissione, anche economici, sono dagli stessi disciplinati secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 3–Formazione dell'elenco

1. Al fine di formare l'elenco, sul sito dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione sarà pubblicato un apposito avviso contenente l'invito a trasmettere la documentazione di cui oltre, da parte di tutti i dipendenti interessati a dare la propria disponibilità per l'inserimento nell'elenco medesimo.

2. In sede di prima formazione, l'avviso verrà inviato a tutti gli enti regionali potenzialmente interessati a collaborare per la riuscita della presente iniziativa.

3. L'elenco resta comunque aperto alla successiva adesione di tutti gli aspiranti, in possesso dei requisiti sotto specificati, che saranno inseriti senza soluzione di continuità nell'elenco a loro specifica richiesta, secondo le modalità sotto indicate.

Art. 4 – Presentazione della domanda

1. La domanda per l'iscrizione in elenco è redatta secondo il modello allegato al presente atto, accompagnata da:

- curriculum vitae in formato europeo, dal quale emerga il possesso delle esperienze sotto indicate;
- documento di identità, in corso di validità, dell'istante.

Art. 5 – Sezioni dell'elenco e requisiti per l'iscrizione

1. L'elenco di cui al presente atto sarà suddiviso in tre sezioni, corrispondenti alle esperienze maturate da:

SEZIONE A) personale amministrativo, esperto negli aspetti legali-amministrativi attinenti allo svolgimento delle procedure di selezione;

SEZIONE B) personale esperto in materia contabile e di contratti di lavoro, da nominare anche in relazione all'eventuale supporto al RUP in materia di valutazione di congruità delle offerte e del costo della manodopera;

SEZIONE C) personale tecnico, esperto per la valutazione delle offerte tecniche, sia in materia di affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici, che in materia di appalto/concessione di lavori, da nominare anche in relazione all'eventuale supporto al RUP in materia di valutazione di congruità delle offerte.

2. I richiedenti l'iscrizione comprovano l'esperienza nell'ambito dell'affidamento dei suddetti contratti pubblici mediante il curriculum vitae, da allegare all'istanza ai sensi del precedente art. 4.



3. Per l'iscrizione all'una o all'altra sezione, nel curriculum vitae l'aspirante dichiara le specifiche professionalità e conoscenze possedute e quindi, a titolo esemplificativo, di aver già partecipato in qualità di componente di commissione giudicatrice ovvero di aver svolto il ruolo di RUP, di progettista, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione, di direttore dei lavori o dell'esecuzione, di collaudatore, ecc.

Articolo 6 – Dovere/facoltà di astensione, inconferibilità, incompatibilità

1. I componenti selezionati dalle stazioni appaltanti devono comunque essere esperti nel settore oggetto del contratto e comunque in grado di fornire la prestazione richiesta dall'ente, anche con riferimento all'impegno temporale prevedibile. Al predetto fine è facoltà del nominato rifiutare la nomina qualora, per il già avvenuto conferimento di precedenti incarichi o comunque per ragioni di servizio specificamente indicate, non possa svolgere l'ultimo incarico assegnato con la necessaria assiduità.

2. Il componente selezionato non deve aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo o contabile nell'ambito del medesimo procedimento, salve le eccezioni previste dalle norme vigenti (art. 77, comma 4 D.Lgs. 50/2016).

3. I componenti delle commissioni non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità richiamate dall'art. 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Nel momento in cui l'iscritto in elenco riceve la comunicazione di cui al precedente art. 2, comma 4, ha l'onere di comunicare alla stazione appaltante, nel più breve tempo possibile, insieme all'autorizzazione allo svolgimento del singolo incarico eventualmente rilasciata dal proprio ente e al curriculum vitae in formato europeo aggiornato, una dichiarazione inerente la propria disponibilità ad assumere l'incarico medesimo e l'assenza delle cause di astensione, inconferibilità e incompatibilità di cui ai precedenti commi da 1 a 3.

Articolo 7 – Segnalazioni alla SUAM da parte degli enti

1. Le stazioni appaltanti e gli enti datori di lavoro comunicano alla SUAM, presso cui è istituito l'elenco, ogni informazione rilevante ai fini del costante aggiornamento dello stesso, quale, a titolo meramente esemplificativo, l'interruzione immotivata dell'incarico ovvero l'impossibilità da parte dell'ente datore di lavoro di autorizzare lo svolgimento di ulteriori incarichi in capo al dipendente iscritto in elenco.

2. La SUAM utilizza tali comunicazioni per svolgere un contraddittorio con l'interessato al fine di accertare la persistenza della volontà di mantenere l'iscrizione nell'elenco.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Enrica Bonvecchi*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visto l'art. 77, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito per brevità anche solo "OEPV"), la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, venga affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore oggetto del contratto;

Visto l'art.77, comma 3 del Decreto Legislativo su citato, il quale statuisce che i commissari siano scelti:

- nell'ambito degli appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- nell'ambito degli appalti d'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione:

Visti gli artt. 78 e 216, comma 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016, i quali precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Considerati i piani per la ricostruzione delle opere pubbliche (di seguito per brevità anche solo OO.PP.), approvati e da approvare da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione nelle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, in conseguenza degli eventi sismici iniziati in data 26 agosto 2016, e il rilevante numero di OO.PP. danneggiate dal sisma nella regione e la conseguente necessità di procedere a numerose procedure di affidamento di contratti pubblici, sia con riguardo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, che con riguardo a quelli attinenti ai lavori, soprattutto nelle province maggiormente interessate dal fenomeno sismico;

Considerato altresì che i detti affidamenti possono comportare la necessità di costituzione di numerose commissione giudicatrici, ai sensi della normativa sopra citata, per la valutazione delle offerte tecnico-economiche, sia nell'ambito dei servizi regionali, e in particolare della Stazione Unica Appaltante Marche (di seguito per brevità anche solo SUAM), che nell'ambito degli altri enti del territorio, in quanto soggetti attuatori delle OO.PP. previste nei suddetti piani e competenti in particolare, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 189/16, per l'affidamento degli incarichi attinenti alla progettazione e direzione lavori;

Considerato che numerosi enti regionali possono non essere in grado di attingere al proprio personale, non possedendo questo adeguata professionalità nello specifico settore ovvero per essere lo stesso impegnato in altri compiti riguardanti l'emergenza o la ricostruzione;

Ritenuto quindi che appare quanto mai necessario, al fine di rispettare le sopra citate norme del codice dei contratti pubblici e per garantire al contempo l'operatività delle stazioni appaltanti, sia dell'ente regione che di tutti gli altri enti territoriali coinvolti nella ricostruzione (oltre che nell'ordinario svolgimento delle ulteriori procedure di selezione del contraente), individuare un elenco di dipendenti di



tutti gli enti della regione in grado di svolgere i compiti di commissario/presidente di commissione giudicatrice, in caso di OEPV;

Ritenuto ulteriormente che occorra, al detto scopo, definire i criteri generali per la formazione dell'elenco e per la successiva nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, nel rispetto in particolare dell'esigenza di rotazione degli incarichi e di riservatezza della nomina;

Ritenuto quindi che gli iscritti nel costituendo elenco potranno essere impiegati, nel caso le stazioni appaltanti ritengano di avvalersi di tale facoltà, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte di ANAC, nelle procedure di affidamento inerenti la ricostruzione delle OO.PP., sia per l'affidamento degli incarichi per servizi tecnici, che per il conseguente appalto dei lavori, sia da parte dei soggetti attuatori (ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.L. 189/16), che da parte del soggetto aggregatore regionale (SUAM);

si propone l'adozione del seguente decreto

Il responsabile del procedimento
(*Luca Mercuri*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Schema domanda di iscrizione

